



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **DELIBERA N. 503 DEL 5 giugno 2019**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da V.A.R. S.r.l. – Fornitura di materiali per manutenzione meccanica e di carrozzeria per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2022 - Importo a base di gara: euro 2.580.000,00 - S.A.: ATVO S.p.A.

### **PREC 64/19/F**

VISTA l'istanza di parere acquisita al prot. n. 23230 del 21 marzo 2019 con cui la Soc. V.A.R. S.r.l. ha contestato la lettera d'invito relativa alla procedura di gara in oggetto nella parte in cui stabilisce l'obbligo per l'operatore economico di formulare l'offerta economica mediante la presentazione di una percentuale di sconto unica sui listini dei produttori di ricambi originali, rilevandone la contrarietà con l'art. 68 del d.lgs. 50/2016 nella misura in cui impone ai fornitori di prodotti equivalenti di parametrare l'offerta economica ai listini dei produttori originali e l'assoluta irragionevolezza ed illogicità dell'unicità della percentuale di sconto, essendo presenti in ciascun lotto centinaia di migliaia di prodotti; ha infine sostenuto l'indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto e la conseguente impossibilità per l'operatore economico di valutare con precisione l'entità delle prestazioni da offrire;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. 40737 del 21 maggio 2019 e le memorie e la documentazione pervenuta;

VISTO che dalle memorie trasmesse dalla Stazione appaltante si evince che la Soc. V.A.R. S.p.A. non ha presentato domanda di partecipazione alla gara entro la scadenza dei termini fissati dalla lettera d'invito;

VISTO che il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio per il quale “le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura” e in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che “l'operatore del settore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a contestare le clausole di un bando di gara che non rivestano nei suoi confronti portata escludente, precludendogli con certezza la possibilità di partecipazione” (A.P. n. 4/2018) e che tale insegnamento è stato ripreso per dichiarare la carenza d'interesse dell'operatore economico che contesti il criterio di selezione delle offerte prescelto dalla stazione appaltante senza aver presentato regolare domanda di partecipazione alla gara (Tar Sicilia – Catania, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1591);



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

CONSIDERATO che le contestazioni dell'istante concernono le modalità di formulazione dell'offerta economica, dunque una clausola della lettera d'invito che non presenta alcun effetto immediatamente lesivo, né tanto meno vengono in rilievo effetti preclusivi rispetto alla partecipazione alla gara;

### **Il Consiglio**

rileva l'inammissibilità dell'istanza per mancanza dell'interesse concreto al conseguimento del parere ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. g) del *Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e pubblicato in G.U. n. 22 del 26 Gennaio, in considerazione della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell'istante.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2019

Il segretario Maria Esposito

Formato pdf